



Michele Augelli
Notaio

Repertorio n. **100432**

Raccolta n. **21431**

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciotto settembre duemiladiciannove
(18/9/2019)

In Foggia, nel mio studio alla Via Dante Alighieri n. 6, alle ore dodici e quarantacinque. Innanzi a me dott. Michele AUGELLI, Notaio in Foggia, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera, è presente il signor:

BUONO ALFONSO, nato a Foggia il 22 agosto 1978, ivi residente alla Via Felice Cavallotti n. 16, C.F. BNU LNS 78M22 D643B.

Detto Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**AM SERVICE S.r.l.**" con sede legale in Foggia al Viale Manfredi, capitale sociale € 20.000 (ventimila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 03490310715, mi dichiara che in questo luogo ed in questo giorno è stata convocata per le ore 12,00 l'Assemblea straordinaria della predetta società ed invita me Notaio a fungere da segretario.

Aderendo all'invito fattomi dò atto che i lavori si svolgono come segue:

- assume la Presidenza il dott. Buono Alfonso ai sensi dell'art. 8 dello Statuto il quale constata e mi fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale;

-- che è presente il Comune di Foggia, in persona del Sindaco di Foggia Franco Landella, quale socio unico della società;

- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione la dottoressa Annamaria De Martino e il dottor Francesco D'Innocenzio, oltre ad egli stesso quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- che è presente il Sindaco Unico della società dott. Corvino Benedetto;

Tutto ciò premesso:

il Presidente dichiara che l'assemblea, regolarmente convocata ai sensi di legge, è idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statuto Societario.

Iniziando la trattazione dell'argomento

all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'Assemblea:

- che si rende necessario apportare alcune modifiche di natura tecnica allo Statuto per adeguarlo agli orientamenti dell'ANAC un materia di anticorruzione relativamente alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune di Foggia presso Enti, aziende ed istituzioni;

- che la modifica da apportare allo Statuto è per lo più di carattere formale ed è stata già recepita dall'Amministrazione Comunale nella seduta del Consiglio del 01.08.2019 - delibera n. 92;

- che la modifica riguarda l'articolo 9, comma 3 dello Statuto da cui viene eliminata la possibilità che l'organo di amministrazione venga riconfermato per non più di 2 ulteriori esercizi, e pertanto detto articolo viene modificato come segue:

"Art. 9 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione, nominato dal Sindaco di Foggia con proprio decreto nel rispetto degli indirizzi formulati in proposito dal Consiglio Comunale di Foggia può essere costituito da un Amministratore Unico ovvero, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri, compreso il presidente ed il vicepresidente, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.

2. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i..

3. L'organo di amministrazione dura in carica non più di 3 esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

4. Il compenso dell'organo di amministrazione è determinato dal Sindaco di Foggia all'atto della nomina, nel rispetto del D.Lgs 175/2016, come integrato dal D.Lgs 100/2017 e della normativa

vigente per le società a capitale interamente pubblico.

5. All'Organo di amministrazione si applica la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge n. 444 del 1994.

6. Il componente dell'organo di amministrazione che surroga un consigliere anzitempo cessato dalla carica, resta in carica solo per il tempo in cui vi sarebbe rimasto il consigliere cessato.

7. Il Sindaco di Foggia può revocare l'intero organo di amministrazione o solo uno o più componenti dello stesso."

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, delibera di modificare ed approvare il nuovo testo dell'articolo 9 dello Statuto Sociale.

Il Sindaco Unico esprime parere favorevole alla modifica, dopo aver dato lettura egli stesso all'assemblea del nuovo testo dell'articolo 9 dello Statuto Sociale.

Lo Statuto Sociale, che si compone di diciotto articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dal Comparsente.

Dopo di che nient'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e cinquantacinque.

Di quanto sopra io Notaio faccio constare col presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte completato a mano da me su due facciate per intero e parte della terza di un foglio, del quale ho dato lettura al Comparsente che da me interpellato lo approva.

Firmato: Alfonso Buono - Michele AUGELLI (L.S. Notaio).

Allegato "A" all'atto repertorio n. 100432 raccolta n. 21431

STATUTO DELLA SOCIETÀ AM SERVICE Srl

Art. 1 - Denominazione, Sede e Durata

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata AM SERVICE Srl (Azienda Municipale Service).

2. La società ha sede in Foggia.

3. La durata dell'azienda è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 2 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è determinato in € 20.000,00 (euro ventimila).

2. La società è a capitale interamente pubblico in quanto totalmente partecipata in via diretta dal Comune di Foggia.

3. Le partecipazioni societarie sono incedibili a privati.

4. La società, nel rispetto delle normativa in materia, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e finanziamenti a fondo perduto o con diritto al rimborso.

5. La società, nel rispetto delle normativa in materia, può acquisire da soci contributi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel contratto di servizio.

Art. 3 - Natura giuridica della società

1. La società ha natura di società in house e si qualifica come società strumentale del Comune di Foggia in quanto costituita per la produzione di attività strumentali a favore dell'ente medesimo nonché per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza del Comune stesso.

2. La società pertanto:

- a. opera in via prevalente col Comune di Foggia quale ente affidante;
- b. non svolge prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara,
- c. non può costituire nè partecipare ad altre società;
- d. non può erogare servizi pubblici locali o svolgere attività in regime di libero mercato.

3. L'attività della società è finalizzata in prevalenza alla gestione di servizi e attività strumentali del Comune di Foggia. In ogni caso non meno dell'ottanta per cento del fatturato della società deve essere relativo allo svolgimento dei servizi ed attività strumentali ad essa affidati dal Comune di Foggia. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. L'autoproduzione di beni o servizi strumentali al Comune di Foggia, partecipante in via- diretta alla società, è effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

5. La società, in considerazione delle finalità pubbliche ed della natura pubblica delle funzioni da assolvere, nell'esercizio delle propria attività si obbliga al rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. L'oggetto sociale è esclusivamente costituito dalle seguenti attività:

- a. gestione calore (conduzione e manutenzione degli impianti termici di pertinenza comunale),
- b. energia degli immobili comunali,
- c. accertamento dello stato di manutenzione degli impianti termici ;
- d. assistenza e manutenzione del sistema informatico automatizzato comunale;
- e. gestione dell'archivistica (archiviazione documentale e gestione del patrimonio documentale comunale);
- f. gestione della rete in fibra ottica.
- g. supporto al Comune per attività di competenza del Comune di

Foggia attinenti l'informatica, l'energia, la telematica.

Art. 5 - Rapporti con il Comune di Foggia

1. Il Comune di Foggia affida direttamente alla società la gestione delle attività ricompresi nell'oggetto sociale.

2. La disciplina della gestione delle attività affidate alla società dal Comune di Foggia e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da appositi contratti di servizio.

3. La verifica del rispetto dei contratti di servizio e il controllo sulla qualità dei servizi erogati è esercitata dagli uffici comunali in relazione alla propria specifica competenza.

4. Il Comune di Foggia esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e in particolare:

a. definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società, secondo standard qualitativi e quantitativi;

b. può convocare gli organi societari per chiarimenti sulle modalità di svolgimento delle attività affidate;

c. effettua il monitoraggio periodico sull'andamento della società richiedendo periodicamente e comunque almeno due volte l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico finanziario;

d. analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;

e. organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, il contratto di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

5. Al fine di una efficace azione di indirizzo e controllo, il Comune di Foggia, nell'ambito del sistema di controllo sulle società partecipate, adotta per obbligo di legge specifiche norme regolamentari e misure organizzative che la società è tenuta a rispettare quali disposizioni integrative dello statuto.

6. Il Comune di Foggia fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 del D.Lgs. n. 175 del 2016, come integrato dal D.Lgs n. 100 del 2017, nonché delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale derivanti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi, primo tra tutti il "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale" cui si è impegnato il Comune di Foggia. La società, al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi deliberati dal Comune di Foggia, li recepisce tramite propri provvedimenti da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Foggia e della società.

Art. 6 - Organi della società

1. Sono organi della società:

- a. l'assemblea
- b. l'organo di amministrazione
- c. l'organo di controllo

Art. 7 - Nomine e revoche

1. Le nomine e le revoche dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo sono effettuate dal Sindaco di Foggia ai sensi dell'art. 2449 del codice civile con proprio decreto. I relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

2. Non può essere nominato componente dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo chi è legato ad una delle società controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Foggia mediante un contratto di lavoro di qualunque tipo o mediante un contratto di collaborazione.

3. Non possono essere nominati amministratori della società coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nel Comune di Foggia.

4. Con l'atto di accettazione coloro che sono nominati componenti dell'organo di amministrazione dichiarano di accettare come causa di decadenza del proprio mandato l'insediamento del consiglio comunale neoeletto. Fino alla sostituzione gli amministratori decaduti restano in carica in regime di prorogatio non oltre 45 giorni dalla decadenza; pertanto la decadenza ha effetto dal momento in cui l'organo viene ricostituito.

5. L'assemblea dei soci può revocare con proprio provvedimento motivato i componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo nel caso di constatato e perdurante inadempimento degli obblighi connessi alla funzione o alla realizzazione degli obiettivi prefissati.

6. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 8 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è costituita dal Sindaco di Foggia, o suo delegato, nella qualità di legale rappresentante del Comune di Foggia, azionista unico della società.

2. L'assemblea viene convocata con le modalità di cui all'art. 2366 del codice civile oppure mediante avviso comunicato al socio unico almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione mediante raccomandata o fax o posta elettronica o a altro mezzo provvisto di prova dell'avvenuto ricevimento.

3. L'assemblea viene convocata dal presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure con avviso recapitato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata ovvero a mezzo fax o all'indirizzo di posta elettronica o ad altro recapito preventivamente comunicato dal socio unico purché provvisto di prova dell'avvenuto ricevimento.

4. L'assemblea, che può svolgersi anche in teleconferenza, è

presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico, che si avvale di un segretario verbalizzante da lui stesso nominato anche non membro del Consiglio di Amministrazione.

5. L'Assemblea dei soci:

- a. esprime gli indirizzi ai quali l'organo di amministrazione è tenuto ad uniformarsi;
 - b. approva il bilancio di previsione predisposto dall'organo di amministrazione;
 - c. delibera le modificazioni dello statuto;
 - d. autorizza l'organo di amministrazione ad effettuare investimenti per valori superiori a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) a bandire procedure di acquisto di servizi e forniture per valori superiori a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
 - e. delibera su tutte le materie ad essa espressamente riservate dal Codice civile,
 - f. autorizza l'organo di amministrazione ad avviare le procedure di assunzione di personale e a deliberare le trasformazioni di rapporto da part-time a full-time;
 - g. autorizza preventivamente l'acquisizione e la dismissione di beni immobili.
6. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 9 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione, nominato dal Sindaco di Foggia con proprio decreto nel rispetto degli indirizzi formulati in proposito dal Consiglio Comunale di Foggia può essere costituito da un Amministratore Unico ovvero, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri, compreso il presidente ed il vicepresidente, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.

2. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i..

3. L'organo di amministrazione dura in carica non più di 3 esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

4. Il compenso dell'organo di amministrazione è determinato dal Sindaco di Foggia all'atto della nomina, nel rispetto del D.Lgs 175/2016, come integrato dal D.Lgs 100/2017 e della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico.

5. All'Organo di amministrazione si applica la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge n. 444 del 1994.

6. Il componente dell'organo di amministrazione che surroga un consigliere anzitempo cessato dalla carica, resta in carica solo per il

tempo in cui vi sarebbe rimasto il consigliere cessato.

7. Il Sindaco di Foggia può revocare l'intero organo di amministrazione o solo uno o più componenti dello stesso.

Art. 10 - Poteri e oneri dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione, nei limiti degli indirizzi programmatici assegnati dall'assemblea, è munito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fatti salvi quelli che sono riservati all'Assemblea o che risultano soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea stessa.

2. Allorché gli amministratori della società pongano in essere atti soggetti alla preventiva autorizzazione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il prescritto assenso dell'Assemblea, incorrono in un'ipotesi di inottemperanza sanzionata con la revoca per giusta causa.

3. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.

4. L'organo di amministrazione appronta specifici "Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" e ne informa l'assemblea dei soci nell'ambito della "Relazione sul governo societario" da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. L'organo di amministrazione ha facoltà di adottare i seguenti strumenti integrativi di governo societario:

a. regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b. un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c. codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d. programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

6. Gli strumenti integrativi di governo societario eventualmente adottati sono indicati nella "Relazione sul governo societario".

7. Qualora l'organo di amministrazione ritenga di non adottare uno o più degli strumenti integrativi di governo societario, dà conto delle relative ragioni all'interno della "Relazione sul governo societario".

Art. 11 - Convocazione delle riunioni

1. Il consiglio di amministrazione, ove nominato in luogo dell'Amministratore Unico, è convocato dal presidente dell'organo di amministrazione - o dall'Amministratore Unico mediante avviso comunicato ai soci almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione mediante posta elettronica certificata; in caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare due consiglieri o il collegio dei revisori. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre sette giorni dalla richiesta.

3. L'avviso di convocazione del consiglio di amministrazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nella riunione.

4. L'avviso di convocazione del consiglio di amministrazione deve essere inviato anche all'organo di controllo e, per conoscenza, al Sindaco e all'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia.

5. Anche senza nessuna delle formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi riunione del consiglio di amministrazione, comunque riunito, quando in essa risultino presenti tutti i consiglieri di amministrazione in carica.

Art. 12 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del consiglio di amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, sono valide con la presenza di almeno due componenti.

2. Al presidente compete constatare che il consiglio di amministrazione sia regolarmente costituito e in numero legale per deliberare nonché, dirigere e regolare la discussione e le votazioni sui vari argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei votanti con votazione espressa in forma palese. A parità di voti prevale quello del presidente, o, in caso di sua assenza, del vicepresidente.

4. Ciascun componente il consiglio ha diritto di far constatare nel verbale le proprie osservazioni, il proprio voto e i motivi del medesimo.

5. I consiglieri che dichiarino, pur non essendo obbligati a farlo, di astenersi dal votare, vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

6. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

7. Il collegio dei sindaci interviene alle sedute del consiglio di amministrazione con diritto di far inserire a verbale le proprie valutazioni.

8. Delle deliberazioni del consiglio è redatto processo verbale da un dipendente con funzioni di segretario, nominato dal presidente stesso. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

9. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal segretario.

10. Di ogni deliberazione assunta dall'organo di amministrazione è data comunicazione ai soci, al Sindaco e all'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia entro 5 giorni dalla data di adozione.

Art. 13 - Amministratore Unico, Presidente e Vicepresidente

1. L'Amministratore Unico ovvero il presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ha la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni

grado di giurisdizione.

2. L'Amministratore Unico ovvero il presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, sovrintende al buon funzionamento dell'azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

4. Il presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal vicepresidente che ne assume tutte le prerogative, ivi compresa la rappresentanza legale.

5. Per la carica di vicepresidente non sono previsti emolumenti aggiuntivi.

Art. 14 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è costituito da un sindaco unico nominato dal Sindaco di Foggia.

2. Il sindaco unico deve essere iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze.

3. Il sindaco unico resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere riconfermato.

4. Il compenso del sindaco unico è determinato dal Sindaco di Foggia all'atto della nomina in misura conforme alle vigenti disposizioni normative. Al sindaco unico si applica la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge n. 444 del 1994.

5. Il sindaco unico vigila sulla gestione, sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

6. L'attività ordinaria del sindaco unico, oltre a quanto stabilito dal codice civile, comprende anche gli adempimenti previsti dalle norme di legge, dai regolamenti e dalle deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Comune di Foggia.

7. Al sindaco unico può essere attribuita anche la revisione legale dei conti della società.

8. Il sindaco unico può essere revocato solo per giusta causa in applicazione dell'art. 2400, secondo comma, del codice civile.

Art. 15 – Requisiti degli amministratori e dei sindaci

1. Gli amministratori e l'organo di controllo sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo dalla legge.

2. E' fatto espresso divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali:

a. gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;

b. trattamenti di fine mandato.

Art. 16 - Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con deliberazione dell'organo di amministrazione.
2. La deliberazione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa dell'azienda e le principali mansioni dei responsabili di tali aree.
3. I provvedimenti con i quali la società stabilisce criteri e modalità per il reclutamento del personale sono adottati nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs n. 165 del 2001 e sono pubblicati sul sito istituzionale della società.
4. I dirigenti e i dipendenti garantiscono un rapporto di lavoro esclusivo con la società, salvo espresse deroghe che l'organo di amministrazione può concedere di volta in volta in relazione a incarichi occasionali.
5. E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Art. 17 - Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo di amministrazione procede alla compilazione del bilancio d'esercizio a norma di legge e predispone la "Relazione sul governo societario" che pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio.

Art. 18 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto nel presente statuto e per tutto quanto non espressamente disposto o derogato dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di società pubbliche, si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

Firmato: Alfonso Buono - Michele AUGELLI (L.S. Notaio).

REGISTRATO A FOGGIA IL 24 SETTEMBRE 2019 AL N. 4440/1T.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, modifiche introdotte al Codice di Amministrazione digitale con il D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.